CAMERA DEI DEPUTATI N. **3119**

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(**MELONI**)

E DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(**SALVINI**)

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2026, n. 167, recante misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale « EURO 5 »

Presentato il 28 settembre 2026

Onorevoli Deputati ! – Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 28 settembre 2026, n. 167, recante misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale « EURO 5 », il cui contenuto è di seguito illustrato.

Articolo 1. – *(Misure urgenti per la continuità della circolazione nel settore dei trasporti)* – L'articolo 1 del presente decreto-legge modifica la disciplina introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, concernente misure per il miglioramento della qualità dell'aria nelle regioni del bacino padano, differendo il termine a decorrere dal quale le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna sono tenute a prevedere nei rispettivi piani di qualità dell'aria specifiche limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale « Euro 5 ».

In particolare, si differisce dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027 il termine previsto dal comma 2 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 121 del 2023, assicurando così un periodo aggiuntivo per la definizione e l'attuazione di misure alternative idonee a concorrere al conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea in materia

di qualità dell'aria. La disposizione si inserisce nel quadro delle politiche volte al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree caratterizzate da situazioni di particolare criticità ambientale, con specifico riferimento al bacino padano, area interessata da procedure di infrazione e da obblighi di adeguamento derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea in relazione al superamento dei limiti di concentrazione di taluni inquinanti atmosferici, in particolare del particolato atmosferico (PM10) e del biossido di azoto (NO_2).

Si ricorda che il decreto-legge n. 121 del 2023 ha introdotto una disciplina finalizzata a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, nonché delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea che hanno accertato il mancato rispetto, da parte dell'Italia, dei valori limite relativi alla qualità dell'aria in determinate zone del territorio nazionale. In tale contesto, l'articolo 1 del decreto-legge n. 121 del 2023 ha previsto che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna introducano, nei rispettivi piani di qualità dell'aria, limitazioni strutturali alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri e pesanti delle categorie N1, N2 e N3, alimentati a gasolio e classificati « Euro 5 », individuando tali misure come strumenti funzionali al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni.

L'intervento normativo in esame è volto a contemperare le esigenze di tutela della salute e dell'ambiente con quelle connesse alla mobilità delle persone, alla continuità dei servizi di trasporto e alle esigenze del sistema produttivo e logistico delle aree territoriali interessate.

La proroga del termine consente infatti di evitare effetti particolarmente gravosi per cittadini, imprese e operatori economici che ancora utilizzano veicoli diesel « Euro 5 », favorendo al contempo un percorso graduale di sostituzione del parco veicolare e di incremento delle misure previste dai piani regionali della qualità dell'aria.

La disposizione consente maggiore flessibilità nell'attuazione delle politiche ambientali regionali. Decorso il nuovo termine del 1° ottobre 2027, le regioni interessate potranno, infatti, perseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni anche mediante l'adozione di misure compensative alternative rispetto al divieto strutturale di circolazione dei veicoli diesel « Euro 5 », purché tali misure garantiscano equivalenti risultati nella riduzione degli inquinanti atmosferici e siano coerenti con gli obblighi derivanti dall'ordinamento euro-unitario.

Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente introdotta dal citato articolo 1 del decreto-legge n. 121 del 2023, resta, in ogni caso, salva la facoltà delle regioni interessate di introdurre anticipatamente le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel « Euro 5 » mediante l'aggiornamento dei rispettivi piani di qualità dell'aria e dei relativi provvedimenti attuativi, qualora ciò sia ritenuto necessario per il conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale e di rispetto dei valori limite di qualità dell'aria.

La disposizione, pertanto, è finalizzata ad assicurare una più efficace e sostenibile attuazione delle misure di risanamento della qualità dell'aria, garantendo al contempo la continuità della mobilità delle persone e delle merci, la salvaguardia delle esigenze economiche e produttive dei territori interessati e il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea in materia ambientale.

Articolo 2. – *(Entrata in vigore)* – L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Articolo 1 - Misure urgenti per la continuità della circolazione nel settore dei trasporti

La disposizione interviene sull'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, differendo dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027 il termine a decorrere dal quale le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna sono tenute a prevedere nei rispettivi piani di qualità dell'aria limitazioni strutturali alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali delle categorie N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5".

L'intervento è volto a modificare il termine di applicazione di una misura già prevista dalla legislazione vigente per riconoscere alle amministrazioni regionali flessibilità nella definizione degli strumenti di pianificazione ambientale, ferma restando la necessità di assicurare il conseguimento dei livelli di riduzione delle emissioni richiesti dalla normativa nazionale ed europea.

Articolo 2 - Entrata in vigore

L'articolo 2 reca l'entrata in vigore del decreto-legge.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

28/09/2026 ***Daria Perrotta***

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 2026, n. 167, recante misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale « EURO 5 ».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 28 settembre 2026, n. 167, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 225 del 28 settembre 2026.*

Misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale « EURO 5 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, recante « Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare, a decorrere dal 1° ottobre 2026, rilevanti ripercussioni sulla mobilità dei cittadini, sulla continuità dei servizi di trasporto e sul sistema economico e produttivo delle aree interessate, consentendo nel contempo alle regioni competenti il completamento delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Misure urgenti per la continuità della circolazione nel settore dei trasporti)

1. All'articolo 1, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, le parole: « a decorrere dal 1° ottobre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° ottobre 2027 ».

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*
SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO



19PDL0215700